
PROPOSTA DI DELIBERA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 11/06/2018

Delibera n°

10

del

**Oggetto: Giudizio Paolo Dell'Aquila c/AMAT S.p.A. – Proposta conciliativa del 19/04/2018
– Determinazioni.**

Il Direttore Generale, d'intesa con Il Direttore Amministrativo, e il responsabile Unità Organizzativa Affari Generali e Legali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- **Il sig. Dell'Aquila Paolo**, rappresentato dall'avvocato Fabrizio Del Vecchio, proponeva ricorso per impugnativa di licenziamento ex L. 92/12 (legge Fornero) avverso il provvedimento di destituzione comminato in data 08/05/2017;
- con verbale n. 09 del 10 agosto 2017, il Collegio Sindacale conferiva incarico professionale per la difesa in giudizio dell'Azienda all'avvocato Roberto Barberio del foro di Taranto;
- con nota del 14/09/2017 il legale aziendale rendeva noto che il giudice del Lavoro, dott. Sodo, all'udienza dello stesso 14/09 disponeva l'espletamento del tentativo di conciliazione. La proposta transattiva prevedeva: 1) il pagamento da parte dell'Amat di una indennità risarcitoria parametrata su 8/10 mensilità 2) il reintegro del rapporto di lavoro con assunzione ex nunc (jobs act) con rinuncia del dipendente alle retribuzioni medio tempore maturate; reintegro condizionato all'esito del giudizio penale, con valore risolutivo da attribuirsi alla condanna definitiva;
- con nota del 20/09/2017, ns. prot. 15941, il legale rappresentante pro-tempore dell'AMAT S.p.A., dott. Raffaele Amodio, comunicava al legale aziendale la volontà di non prestare assenso alla proposta conciliativa avanzata all'udienza del 14/09/2017, da rappresentare al magistrato nel corso dell'udienza successiva del 09/11/2017;
- con nota del 19/04/2018 il legale aziendale ha reso noto che il giudice del Lavoro, dott. Sodo, all'udienza dello stesso 19/04 ha disposto l'espletamento di un nuovo tentativo di conciliazione. La proposta transattiva, differente rispetto alla precedente, prevede, si cita testualmente: "erogazione al ricorrente, ove non riammesso in servizio, di un assegno alimentare pari al 50% della sua retribuzione in attesa della definizione del giudizio penale, con previsione dell'assorbimento di tale somma nella retribuzione piena ove il ricorrente fosse assolto con formula piena; con obbligo di restituzione a carico del dipendente qualora sopraggiungesse sentenza di condanna". La causa è stata rinviata al 28 giugno 2018 per prosieguo della prova testimoniale.

Considerato che:

- con verbale n° 28 del 04/12/2017 il Collegio Sindacale deliberava di ratificare il mancato assenso alle ipotesi conciliative già formulate con note del 20/09/2017, ns. prot. 15941,

nell'ambito dei procedimenti Dell'Aquila Paolo c/Amat Spa e del 21/09/2017, ns. prot. 16055, nell'ambito del procedimento De Pace Nicola c/AMAT S.p.A.;

- con deliberazione n° 6 del 03/02/2018 il Consiglio di Amministrazione deliberava di ratificare il mancato assenso all'ipotesi conciliativa già formulata con nota del 02/01/2018, ns. prot. 48, nell'ambito del procedimento Paurini Gregorio c/Amat Spa;
- con deliberazione n° 14 del 01/03/2018 il Consiglio di Amministrazione deliberava il mancato assenso all'ipotesi conciliativa già formulata con nota del 02/01/2018, ns. prot. 48, nell'ambito del procedimento Di Corrado c/Amat Spa;
- con ordinanza n. 38427/2017 del 15/12/2017 il Giudice del Lavoro dott. Ciquera rigettava la domanda del sig. De Mitri Vincenzo, avverso la destituzione dal servizio seguita alla conoscenza del procedimento iscritto al n. 6466/2016 del Registro Generale Notizie di Reato, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore della Società Convenuta;
- con ordinanza n. 11828/2018 del 12/04/2018 il Giudice del Lavoro dott. De Palma rigettava la domanda del sig. Paurini Gregorio, avverso la destituzione dal servizio seguita alla conoscenza del procedimento iscritto al n. 6466/2016 del Registro Generale Notizie di Reato, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore della Società Convenuta;
- con ordinanza n. 12170/2018 del 16/04/2018 il Giudice del Lavoro dott. De Palma rigettava la domanda del sig. Rota Stefano, avverso la destituzione dal servizio seguita alla conoscenza del procedimento iscritto al n. 6466/2016 del Registro Generale Notizie di Reato, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore della Società Convenuta;
- con ordinanza n. 12181/2018 del 16/04/2018 il Giudice del Lavoro dott. De Palma rigettava la domanda del sig. De Pace Nicola, avverso il licenziamento disciplinare seguito alla conoscenza del procedimento iscritto al n. 6466/2016 del Registro Generale Notizie di Reato, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore della Società Convenuta;
- con deliberazione n. 52 del 03/05/2018 il Consiglio di Amministrazione decideva di rinviare la decisione circa l'eventuale accettazione della proposta transattiva formulata dal Giudice del Lavoro, dott. Sodo, nel corso dell'udienza del 19/04/2018, in attesa dell'esame del parere del legale officiato in tempo utile per l'udienza del 28/06/2018;
- con nota del 18/05/2018, ns. protocollo riservato n. 9030 il legale aziendale trasmetteva il richiesto parere (allegato n. 1);

Esaminato:

- il parere del legale aziendale nel quale si evidenzia che la proposta formulata dal Giudice del Lavoro ha rivelato un approccio esclusivamente imperniato sull'andamento e sulle sorti del giudizio penale. La vicenda disciplinare è stata improntata selettivamente su altri spunti tematici, nella specie sulla violazione dell'O. S. n. 91 del 02/11/2012. La linea difensiva dell'AMAT di conseguenza, in caso di accettazione della proposta configurata su presupposti penalistici, correrebbe il rischio pregiudizievole di assecondare una visione occasionale del giudice contrastante con l'assetto organizzativo aziendale. Inoltre, rileva la farraginosità dell'ipotizzata erogazione di un assegno alimentare in favore del ricorrente, specie a fronte dell'ignota durata del ciclo penale e, soprattutto, in pendenza del rischio – connesso al pagamento di ingenti somme in un arco di tempo presumibilmente prolungato – di non vedere assolto l'ipotizzato obbligo di restituzione in caso di sentenza penale di condanna.

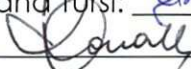
Ritenuto che:

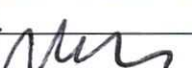
- l'accettazione della proposta formulata dal giudice il 19 aprile 2018, per le ragioni sopra esposte, non può trovare rispondenza nell'interesse aziendale;

Tanto premesso, considerato, esaminato e ritenuto, per le ragioni sopra esposte si propone:

- di non prestare assenso alla proposta transattiva formulata dal Giudice del Lavoro, dott. Sodo, nel corso dell'udienza del 19/04/2018;

-
Il Capo Unità Organizzativa AA. GG., dott.ssa Tiziana Tursi: 

Il Direttore Amministrativo, dott. Pietro Carallo: 

Il Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca: 

IL COLLEGIO SINDACALE

- vista e condivisa la proposta formulata dal Direttore Generale;
- ritenuto di doverla accogliere per le ragioni esposte;
- visto lo Statuto della Società,
a voti unanimi,

DELIBERA

- di non prestare assenso alla proposta transattiva formulata dal Giudice del Lavoro, dott. Sodo, nel corso dell'udienza del 19/04/2018 per tutto quanto sopra premesso, considerato, esaminato e ritenuto;
- di autorizzare la Direzione aziendale a comunicare al legale aziendale le determinazioni assunte dal Collegio Sindacale in tempo utile per l'udienza del 28/06/2018.

ALL. 1

Studio Associato Barberio

Protocollo
ricevuto
ll

Avv. Roberto Barberio

Avv. Luca Barberio

Avv. Marco Barberio

Procl. n. 9030
18 MAG. 2018

Taranto, 18 maggio 2018

AD	Amministratore Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☒
CA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA	☒
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
UAG	Staff Qualità	☐

AMAT SpA

Presidente Consiglio di Amministrazione

Via Cesare Battisti n. 657

74121

Taranto

OGGETTO: Ricorso Dell'Aquila Paolo c. CTP Spa dinanzi al Tribunale del Lavoro di Taranto - Parere richiesto al difensore sulla proposta formulata dal Giudice del Lavoro, dott. Sodo, nel corso dell'udienza del 19/04/2018

In riscontro alla cortese richiesta in oggetto, qui di seguito, propongo una sintetica ricostruzione della vicenda e dei suoi aspetti di più incidente rilievo. Ciò, nell'auspicio che le risultanze di tale ricostruzione possano essere di supporto alle scelte e alle valutazioni che, in piena autonomia, codesto Consiglio riterrà di assumere a fronte della proposta formulata dal G.L.

In via preliminare, a completamento del quadro, è opportuno segnalare che il verbale di udienza del 19.04.2018, così come dettato dal giudice, ha omesso di contemplare le pressanti sollecitazioni del difensore del ricorrente, volte ad ottenere la formulazione di un'ulteriore proposta conciliativa, dopo il diniego del Presidente f.f. Raffaele Amodio alle proposte precedenti. Nell'esprimere l'istanza in tal senso, il difensore ha rivelato apertamente di trarre spunto dal concomitante interrogatorio dell'ing. Silvano Cavaliere n.q. di neo-nominato Presidente e rappresentante legale dell'Amat. Quest'ultimo, dotato della pienezza dei poteri rispetto alle limitazioni (ordinaria amministrazione) precedentemente sofferte dal f.f. Da qui l'opportunità, intravista dal difensore, di stimolare il replay del percorso conciliativo.

La descrizione che precede consente di riempire taluni vuoti sul perché della condotta dispositiva del giudice, senza lasciarsi deviare da supposizioni azzardate sui suoi orientamenti relativi al merito del problema. In buona sostanza, tale descrizione assume un innegabile rilievo esplicativo, capace di recidere sul nascere qualsiasi sospetto. In tale chiave, va escluso che, nell'assumere l'iniziativa di una nuova proposta in occasione dell'udienza del 19.04.2018, il giudice abbia agito in preda ad un'ostinazione propositiva. Il che, per stringente riflesso, evidenzia altresì come il medesimo giudice, assecondando la richiesta del difensore, si sia formalmente posto nel solco della legislazione vigente, con il risultato di eludere il rischio di apparire pregiudizialmente contrario allo sbocco conciliativo della lite.

Via d'uscita, questa, insistentemente invocata dal ricorrente, ma soprattutto autorevolmente assecondata a monte dal legislatore (art.31 co. 4 L. n.183/2010 e poi il c.d. "decreto del fare"). Tant'è che, a modifica dell'antecedente primo comma dell'art. 420 cpc, si rese necessario codificare una nuova versione, integrata dall'esplicito riferimento a una proposta transattiva da formularsi a cura del giudice¹.

Agli stretti fini che ci occupano, è superfluo divagare più di tanto sulla spinta conciliativa utilizzata come strumento deflattivo del contenzioso giudiziale. Basti far cenno, tra l'altro, al conio dell'art. 185 bis c.c. che ha introdotto nel rito civile il dovere del giudice di formulare la "proposta di conciliazione".

Assodato quanto sopra, il prosieguo della presente trattazione deve ora esaminare i termini della proposta e, all'esito, soffermarsi sui contrapposti effetti rispettivamente ascrivibili all'accettazione ed al diniego.

Il contenuto della proposta, così come formulata dal giudice, ha adottato il seguente testo: *"In alternativa alle proposte conciliative già formulate in precedenza, ne propone una ulteriore con erogazione al ricorrente, ove non riammesso in servizio, di un assegno alimentare pari al 50% della sua retribuzione nelle more della definizione del giudizio penale, con previsione dell'assorbimento di tale somma nella retribuzione piena ove il ricorrente fosse assolto con formula piena, o con obbligo di restituzione a carico del dipendente qualora sopraggiungesse sentenza di condanna"*.

Come è dato constatare, la proposta contempla la sola eventualità che l'interessato non sia riammesso in servizio. La limitazione in tal senso, quindi, lascia impregiudicata la libertà delle parti – sussistendone eventualmente i presupposti - di adottare soluzioni conciliative al di fuori dello stretto perimetro del tracciato del giudice.

In genere, per preservare le istituzionali prerogative di imparzialità in sua dotazione, il giudice fa consapevole attenzione al pericolo che la proposta conciliativa possa essere recepita come anticipatoria dell'esito finale della lite.

Detto ciò, appare evidente che la predetta formulazione abbia rivelato un approccio esclusivamente incollato sull'andamento e sulle sorti del giudizio penale. In contrario, sebbene la conclusione delle indagini penali sia stata la fonte divulgativa dell'accaduto e della conoscenza aziendale, la vicenda disciplinare è stata selettivamente improntata su altri spunti tematici. Nella specie, sulla violazione dell'O.S. n.91 del 2.11.2012 a tenore del quale *"la registrazione della presenza attraverso la tessera personale ha, per l'azienda e per i terzi, valore legale..."*. Il tutto con il collaterale avvertimento che *"non è consentita la registrazione della presenza"*.

¹ - Art. 420 comma 1: *"Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva. La mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio"*.

non eseguita personalmente. Pertanto, qualora venisse accertato l'utilizzo di tessere di terzi, ciò configurerebbe violazione di estrema gravità".

In presenza della netta distinzione dei due percorsi (penale e disciplinare), la linea difensiva dell'Amat (v. riassuntivamente pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta del 7.09.2017), in caso di accettazione della proposta configurata su presupposti di taglio squisitamente penalistico, correrebbe il rischio pregiudizievole di assecondare una visione occasionale del giudice, manifestamente contrastante con il proprio assetto.

Aggiungasi, poi, la farraginosità dell'ipotizzata erogazione di un assegno alimentare in favore del ricorrente. Specie, a fronte dell'ignota durata del ciclo penale e, soprattutto, in pendenza del rischio - connesso al pagamento di ingenti somme (senza il corrispondente espletamento di prestazioni di lavoro) in un arco di tempo presumibilmente prolungato - di non vedere nemmeno assolto l'ipotizzato "*obbligo di restituzione a carico del dipendente qualora sopraggiungesse sentenza di condanna*".

Sotto tale profilo, l'accettazione della proposta formulata dal giudice il 19 aprile 2018, non può trovare rispondenza nell'interesse aziendale. Eventuali soluzioni conciliative inter partes laddove possibili, perciò, dovrebbero seguire altri itinerari, assolutamente al riparo da ripercussioni negative sull'equilibrio del rapporto litigioso e, in ogni caso, al riparo da rischi patrimoniali azzardati.

Esaurito l'argomento di merito nei sensi innanzi prospettati, resta ora da dire degli effetti dell'accettazione e del diniego. *

In caso di accettazione della proposta, il giudice redige il verbale di conciliazione che ha efficacia di titolo esecutivo (art. 420 comma 3 cpc). Al pari di quella stragiudiziale, in applicazione dell'art. 2113 c.c., anche la conciliazione giudiziale non è suscettibile di impugnazione successiva.

Il rifiuto "senza giustificato motivo", invece, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi dell'art.116 co.2 cpc.

A disposizione per ogni ulteriore dettaglio e/o chiarimento,

Invio i miei migliori saluti,

avv. Roberto Barberio

